



M\_INF-GABINETTO  
 Uffici Diretta Collaborazione Ministro  
 UFFLEGISL  
 REG DECRETI  
 Prot 0000567-07/12/2017-  
 REGISTRAZIONE



*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
 di concerto con  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 196, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, di seguito “Codice”, il quale dispone che per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi di servizi di supporto e di indagine da parte di soggetti specializzati nel settore i cui oneri sono posti a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore, con modalità e limiti di spesa stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ACQUISITO il concerto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. 4500 del 25 settembre 2017;

**DECRETA:**

**Art. 1**

*(Modalità e limiti di spesa per l'affidamento di servizi di supporto e di indagine di cui all'articolo 196, comma 2, del Codice)*

1. Il soggetto aggiudicatore di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, sulla base di motivata richiesta della commissione di collaudo e prima dell'emissione del certificato di collaudo, può autorizzare la stessa ad avvalersi di soggetti specializzati per lo svolgimento di servizi di supporto e di indagine finalizzati alle operazioni di collaudo di cui trattasi.



2. I servizi di cui al comma 1 vengono affidati dal soggetto aggiudicatore a soggetti specializzati nel settore d'interesse mediante le procedure di gara previste dal codice.
3. I costi dei suddetti servizi sono inseriti nel quadro economico pertinente alla realizzazione delle infrastrutture in questione con distinta evidenziazione, nel limite delle somme disponibili nella voce spese generali e imprevisti, in aggiunta ai costi già presenti nel medesimo quadro economico concernenti le spese per accertamenti di laboratorio, per verifiche tecniche e per eventuali collaudi specialistici già previsti in contratto.
4. La spesa complessiva per i servizi di supporto e di indagine di cui al comma 1 non può superare il 10 per cento del compenso lordo spettante complessivamente alla commissione di collaudo.

## Art. 2

### *(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, \_\_\_\_\_

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

